

**DECISIONE SU ISTANZA EX ART. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – DEPOSITATA DALLA SOCIETA' POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 IN DATA 31 GENNAIO 2017**

**Il Giudice Sportivo,**

**vista** la comunicazione e-mail (prot.389/2017) a firma del Presidente Avv. Alfredo Biagini con la quale lo stesso comunica che intende rinunciare, come in effetti rinuncia, dal procedimento instaurato con l'istanza del 31 gennaio 2017 poichè *“non ha più alcun particolare interesse alla vicenda in considerazione della circostanza che l'atleta denunciato ha presentato formali scuse sia al giocatore Gabriele Pierini che allo scrivente Club”*;

**verificati** i presupposti di cui a Regolamento di Giustizia;

P.Q.M.

**dichiara** l'estinzione dell'istanza depositata dalla Polisportiva S.S.Lazio Rugby 1927 a firma del Presidente Alfredo Biagini in data 31 gennaio 2017, archiviando definitivamente ogni posizione e disponendo la restituzione della tassa reclamo.

**Il Segretario**  
**(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale**  
**(Avv. Marco Cordelli)**